

ILLECITO CONTROLLARE IL CONTENUTO DELLA NAVIGAZIONE IN INTERNET DEL DIPENDENTE

Relazione del Dott. Matteo Belli, praticante presso l'associazione professionale Petracci-Marin

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento 2 febbraio 2006, ha stabilito che il datore non può controllare i siti Internet visitati dal dipendente, né utilizzare i dati relativi alla navigazione con il computer aziendale.

Una società aveva licenziato un lavoratore, contestandogli numerose pagine di file temporanei e cookies originati sul suo computer durante la navigazione in rete.

Il Garante rileva come l'accertamento della navigazione del lavoratore implichi un trattamento di dati personali e determini una violazione dell'art. 13 del Codice della Privacy che richiede la previa informativa al dipendente circa il trattamento dei dati sul suo conto.

Il secondo argomento di censura rispetto alla condotta del datore di lavoro riguarda la violazione dell'art. 11 del Codice della Privacy, in quanto l'illegittimo controllo dei siti visitati può rivelare le opinioni religiose e sindacali, i gusti sessuali, l'appartenenza a partiti o lo stato di salute del dipendente. Il trattamento dei dati sensibili è rigorosamente condizionato al principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità previste.

Tali violazioni non si configurano, invece, se il controllo viene effettuato solamente con riguardo al numero di accessi e ai tempi di connessione per contestare l'indebito utilizzo degli strumenti aziendali.